



## AssoOro - Associazione Operatori Professionali in Oro

### Osservazioni, Rilievi e Proposte

Sulla base delle proposte di legge n.237,327,683,1135 la presente Associazione AssoOro, eccepisce e propone quanto segue:

Art.1 co.1 A.S n. 237 e art. 1/co.1e2 A.S.n.327: “Requisiti per l'esercizio dell'attività di compravendita di oro, di altri metalli preziosi e di materiale gemmologico usati ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio”.

Relativamente all'art. sopracitato, la scrivente associazione ASSOORO, ritiene non appropriato l'assoggettamento ai requisiti di cui alla Legge 7/2000, art.1/co.3 (Operatori Professionali in Oro) per la mera compravendita al dettaglio/ingrosso di oggetti preziosi, di gioielleria ed oreficeria usati e/o avariati, in forma di rottami e con materiale gemmologico, in oro, argento, platino o metallo prezioso, in maniera prevalente nell'attività (Compro Oro) o in forma occasionale (Gioiellerie Oreficerie), in quanto così facendo viene ad essere sminuita, la figura dell'Operatore Professionale in Oro creando non solo confusione fra gli operatori, ma **affievolendo di gran lunga le garanzie a favore degli utenti cittadini che viene data loro proprio dalla figura dell'Operatore Professionale in Oro riconosciuto ed autorizzato dalla Banca D'Italia.**

Riteniamo quindi più opportuno che chi commercia gli articoli in oro innanzi descritti **in via non Professionale** (che quindi non è Operatore Professionale in Oro essendo sprovvisto della prescritta autorizzazione della Banca D'Italia) debba avere i seguenti requisiti:

- **Iscrizione in Camera di commercio presso un registro delle attività di commercio di compravendita di oro (art. 1/co.2 A.S n. 237 e art.1/co.3 A.S.n.327)**
- **Requisiti di Onorabilità**
- **Capitale Sociale interamente versato di € 40.000,00 (art. 2/co.6 A.S n. 237) in quanto ridurrebbe l'espansione senza limiti dei Compro Oro**
- **Soggetto alle comunicazioni antiriciclaggio e segnalazione operazioni sospette (UIF)**
- **Requisito di professionalità che porterebbe un servizio di tutela e serietà nei confronti della clientela**

Gli stessi, quindi, **non possono e non devono esercitare l'attività di commercio oro così come previsto dal dettato delle lettere a) e b) dell'art.1 legge 7/2000**

Art. 1/co.3 A.S n. 237 e art. 1/co.4 A.S.n.327 niente da eccepire.

Art. 1/co.4 A.S n. 237 e art. 2 A.S.n.327 niente da eccepire.

Art. 2 A.S n. 237 e art.3 A.S. n.327 “Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti d'oro, di altri metalli preziosi e del materiale gemmologico usati”.

Si eccepisce il contenuto del co.2 lettere f) e g) A.S n. 237 in quanto **trattasi di dati non utili** che creerebbero soltanto un aggravio di lavoro poiché **le foto non aiutano l'identificazione degli oggetti** per possibili indagini ispettive (**gli articoli in questione sono prodotti dalle aziende produttrici in serie e quindi sul mercato circolano migliaia di esemplari dello stesso modello uguali fra di loro**) e la copia del documento si sostituisce all'adeguata verifica della clientela così come già previsto al co.4 A.S n. 237.

I commi 4.5.7.8 dell'art. 2, A.S n. 237 **si ritengono inopportuni in quanto già contemplati nel registro telematico** che richiede l'invio presso le Questure di competenza, entro 24 ore dal compimento di ogni operazione avvenuta nell'arco della giornata. Le stesse Questure, o gli Enti interessati, sulla scorta dei dati forniti, sono in grado di estrarre le informazioni di cui necessitano. L'istituzione di un portale internet presso le camere di commercio non porta utilità sia per gli operatori del settore che per le forze dell'ordine che già posseggono i dati attraverso le ricezioni sopra descritte. Pertanto le operazioni in parola costituirebbero solo un aggravio di lavoro ma non apporterebbero nessun beneficio e/o novità.

Art. 3 A.S n. 237 e art.4 A.S.n.327 “Disposizioni fiscali”

**L'art. in questione prevede l'applicazione dell'art.17 D.P.R 1972 n.633 che, a parer della scrivente**



## *AssoOro - Associazione Operatori Professionali in Oro*

associazione, è **inopportuna** è **sbagliata**. La cessione dei beni in parola, infatti, **non può avvenire sulla base della destinazione ma bensì nel momento della transazione o meglio nel momento della vendita di “materiale prezioso” usato** sul quale, a nostro parere, va applicato l'art.36 D.lgs. 1995 n.41 e successive modificazioni ed integrazioni.

**La destinazione del materiale prezioso viene effettuata, infatti, dall'Operatore Professionale che, con propri mezzi o attraverso ditte terze, comunque sempre e solo Operatori Professionali, trasforma il “materiale prezioso” (per materiale prezioso si intende quello descritto all'art.1 A.S n. 237 e art.1 A.S.n.327) e lo destinano a “Industria” o “Investimento” (lettere a) e b) dell'art.1 legge 7/2000).**

Art. 4 A.S n. 237 “Tutela del compratore”

Relativamente al contenuto dei commi 1 e 3, art. 4, AS. S. n. 237, riteniamo cosa utile rammentare che i consumatori sono già a conoscenza del limite di transazione del contante (D.L. 201/2011 art.12co.1) pertanto la pubblicizzazione del pagamento in contanti si riferisce al limite posto dalla legge e di conseguenza non è ne fuorviante ne ingannevole.

Si ricorda inoltre che le strumentazioni (Bilance) sono già sottoposte a controllo con apposito bollo di garanzia.

Art. 5 A.S n. 237 “Istituzione del borsino dell'oro usato”

Si evidenzia un insolito ripristino del monopolio di stato e un restringimento del libero mercato.

Art. 6 A.S n. 237 “Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231”

Art. 7 A.S n. 237 “Promozione del settore orafa”

Art. 8 A.S n. 237 e art. 5 A.S.n.327 “Disciplina transitoria”

Art. 9 A.S n. 237 “ Copertura ”

### **Considerazioni finali:**

**Per il commercio delle Pietre preziose a titolo di investimento**, si chiede di considerare le stesse alla stregua dell'oro da investimento (come alla lettera a) dell'art.1 legge 7/2000) **lasciando, quindi, l'esclusività di tale commercio in capo agli Operatori Professionali in Oro**, con conseguente assoggettamento alle stesse discipline fiscali (esenzione art. 10,11 D.P.R. 633/73) della vendita di oro da investimento.

Inoltre, in considerazione dei nuovi ultimi obblighi in capo agli operatori Professionali, viste anche le nuove disposizioni in discussione presso **codesta onorevolissima commissione** circa gli invii telematici, **SI CHIEDE** di valutare l'opportunità di istituire un canale unico per l'invio e ricezione delle varie trasmissioni telematiche (Agenzia delle Entrate, UIF, Questure ) al fine di snellire, accelerare e semplificare, i predetti oneri.

IL PRESIDENTE

*Dott. Vincenzo Pappalardo*

IL CONSIGLIERE

*Edoardo Boccherini*